



Comune di Menfi

Libero Consorzio Comuni di Agrigento

Regolamento di Raccolta Differenziata e relative disposizioni complementari

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 17 DEL 7/7/2016)

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
ART. 4 DEFINIZIONI	6
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	10
ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	11
ART. 7 ESCLUSIONI	11
ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE	12
ART. 9 NORME GENERALI PER L'UTENZA	13
SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	14
ART. 10 RIDUZIONE	14
ART. 11 RIUTILIZZO	14
ART. 12 RECUPERO e SMALTIMENTO	14
ART. 13 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	14
ART. 14 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	15
ART. 15 CRITERI PER I CONFERIMENTI DELLE UTENZE	16
SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA	18
ART. 16 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	18
ART. 17 AMBITO DISCIPLINATO	18
ART. 18 I CONTENITORI	20
ART. 19 OPERAZIONI DI RACCOLTA	22
ART. 20 TRASPORTO	22
ART. 21 STAZIONAMENTO DEI MEZZI	22
ART. 22 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	23
ART. 23 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE	24
ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	24
ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DI PLASTICA E LATTINE	25
ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	26
ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA	27
ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE	28
ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI	28
ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PRODOTTI SANITARI ASSORBENTI	29
ART. 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	29
ART. 32 RIFIUTI INGOMBRANTI e da APPARECCHIATURE ELETTRICHE ed ELETTRONICHE	29
ART. 33 RIFIUTI INERTI	30
ART. 34 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE	30
ART. 35 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	31
ART. 36 PESATA DEI RIFIUTI URBANI	31
ART. 37 TIPOLOGIA RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI	31
ART. 38 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI URBANI E ASSIMILATI	32
SEZIONE 4 – RACCOLTA STRADALE O DI PROSSIMITA'	33
ART. 39 Uso dei contenitori stradali o di prossimità	33
ART. 40 Localizzazione dei siti e dei contenitori	33
ART. 41 Tipologia e caratteristiche dei contenitori	33
ART. 42 Modalità di conferimento nei contenitori stradali	34
SEZIONE 5 - ALTRI SERVIZI ACCESSORI	35
ART. 43 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI	35
ART. 44 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI	35
ART. 45 SPAZZAMENTO STRADALE	36
ART. 46 LAVAGGIO STRADE	36

ART. 47	DISERBO STRADALE	37
ART. 48	CESTINI STRADALI	37
ART. 49	RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	37
ART. 50	PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	38
ART. 51	RECUPERO e SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	39
ART. 52	DEIEZIONI ANIMALI	40
ART. 53	RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	40
ART. 54	AREE DI SOSTA TEMPORANEA	40
SEZIONE 6 – OBBLIGHI E DIVIETI		41
ART. 55	DIVIETI	41
ART. 56	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	42
ART. 57	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	42
ART. 58	PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	42
ART. 59	PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	42
ART. 60	PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI E DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI ALLE POSTAZIONI DI RACCOLTA STRADALI	43
ART. 61	RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE	43
SEZIONE 7. NORME FINALI		45
ART. 62	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	45
ART. 63	CONTROLLI	45
ART. 64	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	45
ART. 65	SANZIONI	46
ART. 66	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	49
ART. 67	VARIAZIONI OPERATIVE	49
ART. 68	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	49
ALLEGATO A - AUTOCOMPOSTAGGIO		50

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti varie nelle seguenti fasi di filiera: conferimento al servizio pubblico (modalità di raccolta primaria da parte dell'utenza), raccolta, spazzamento e trasporto agli impianti di recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia. Le previsioni ed azioni per l'incremento della raccolta differenziata di competenza dei comuni indicate all'art. 3 dell'ordinanza regionale n. 5/rif del 7 giugno 2016 costituiscono disposizioni speciali ed integrative rispetto a quelle di carattere generale, e completano il quadro di riferimento normativo del presente regolamento.
3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali, nella pianificazione d'ambito territoriale ottimale e nel piano di intervento dell'ambito di raccolta ottimale, costituito dal Comune di Menfi.
4. Il regolamento è adottato in base a quanto stabilito dall'art. 3 dell'ordinanza regionale n. 5/rif del 7 giugno 2016, e in occasione dell'emanazione del regolamento-tipo di raccolta differenziata regionale potrà essere sottoposto a revisione o aggiornamento.
5. Il presente regolamento ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono oggetto del presente regolamento:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
 - le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.
 - le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
 - il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
 - la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
 - le misure di incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico.

ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo. In particolare:

- α) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- β) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- γ) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- δ) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- ε) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali;
- φ) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

3. L'utente è coinvolto nella prevenzione, riduzione e raccolta dei rifiuti, sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nell'impegno a prevenire e a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. La gestione del Rifiuto Urbano ed assimilato deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- limitare la produzione dei rifiuti urbani;
- definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;

5. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a. delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b. delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d. dei sistemi di recupero;
- e. dei sistemi di smaltimento finale;
- f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k. delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI o da analoghi consorzi di filiera

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- A. RIFIUTO: rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- B. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- C. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.-
- D. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati con etichettatura di sostanze pericolose e ancora contaminanti o contenenti tali sostanze, batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
- E. PRODUTTORE: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- F. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- G. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- H. FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità (es. residui alimentari e ortofrutticoli), proveniente da raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), per la produzione di compost di qualità, o residuale da selezione dei rifiuti urbani, per l'ottenimento di rifiuto biostabilizzato;
- I. RIFIUTO ORGANICO: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
- J. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- K. RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- L. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- M. RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (EX BENI DUREVOLI): si intendono i beni di cui all'art. 227 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC ed altri rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- N. IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- O. IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- P. IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di

- vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- Q. IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- R. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- S. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- T. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).
- U. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro ANCI e CONAI.
- V. GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- W. RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- X. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- Y. SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- Z. RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- AA. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- BB. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- CC. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- DD. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- EE. LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
- FF. DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- GG. STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- HH. DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al [regolamento \(Ce\) 850/2004](#), e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- II. SOTTOPRODOTTO (art. 184-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.): È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.;
- JJ. MATERIA RICICLATA - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.): Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.;
- KK. COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- LL. RIFIUTO BIOSTABILIZZATO: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico (Trattamento Meccanico-Biologico – TMB) o anaerobico (Digestione Anaerobica – DA) dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- MM. COMPOST DI QUALITÀ: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni
- NN. DIGESTATO DI QUALITÀ: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.;
- OO. EMISSIONI: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs n. 152/2006;

- PP. SCARICHI IDRICI: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs n. 152/2006;
- QQ. INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. Lgs n. 152/2006;
- RR. GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- SS. CENTRO DI RACCOLTA: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- TT. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.
- UU. SPAZZAMENTO DELLE STRADE: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- VV. RACCOLTA "STRADALE": la raccolta attuata con l'utilizzo di cassonetti, campane, contenitori vari posizionati sulla strada. I passaggi e le frequenze di raccolta vengono strutturati e programmati sulla base delle particolari caratteristiche urbanistiche del territorio e possono essere potenziati su base stagionale.
- WW. RACCOLTA "DOMICILIARE" (op. "PORTA A PORTA"): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- XX. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il soggetto gestore;

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all' art. 184 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

- rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'Art.184, comma 2 lettera a, del D. Lgs. n. 152/2006);
- rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006, per quantità e qualità;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- rifiuti cimiteriali (di cui art.184, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006)
- rifiuti sanitari, sono assimilati agli urbani solo se conformi alle caratteristiche di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 i seguenti rifiuti:
 - 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 4) la spazzatura;
 - 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine (se non considerati rifiuti pericolosi).

3. Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

- a) rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo;

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'art. 188 del del D. Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, indicati con asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

6. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi e l'obbligo di tenuta dei registri non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa operanti con autorizzazioni o abilitazioni in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/06, contenente i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si adottano, limitatamente alle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ammessi ai centri di raccolta, di cui al DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., i criteri quali-quantitativi contenuti nel precedente regolamento comunale- tipo di gestione dei rifiuti, riportato in allegato al decreto regionale del Commissario Delegato n. 159 del 26/7/2000, pubblicato su GURS n.37 dell' 11/8/2000, ove compatibili con la tariffazione delle quantità massime indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1 del D.P.R. 158/1999.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
 - a. i rifiuti radioattivi;
 - b. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002
 - d. le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - f. le materie fecali, se non contemplate alla precedente lettera c), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
 - h. le attività di recupero o di preparazione al riutilizzo di cui all' allegato C della Parte quarta e dell'articolo 180-bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006, ed in generale tutte le attività di trattamento e stoccaggio rifiuti;
 - i. la gestione dei rifiuti da manutenzione edilizia, anche se di piccole dimensioni, o uso di veicoli o altre attrezzature diverse dai RAAE, come ad esempio i pneumatici fuori uso.

ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Al Comune competono le attività di raccolta, spazzamento e trasporto così come individuate dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., definite nel Piano di Intervento per la Raccolta Differenziata dell'ARO del Comune di Menfi, approvato dal competente Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nell'ambito delle competenze generali stabilite dall'art. 198 del D.Lgs. 152/06.

2. La gestione del servizio è svolta dal Comune in economia, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 13/11/2014. Il gestore del servizio è costituito dall'ufficio comunale competente, ad oggi individuato nell'Ufficio ARO, che opera nell'ambito della disciplina regionale stabilita dalla LR 9/2010 e ss.mm.ii., e delle previsioni stabilite dal capo III della parte quarta del D.Lgs. 152/06.

3. L'Ufficio ARO attua in maniera progressiva le previsioni del Piano d'Intervento, al fine di garantire la continuità del servizio sulla base delle risorse e dotazioni disponibili, ottimizzando e sviluppando le modalità operative previste dal Piano di Intervento per l'incremento della raccolta differenziata secondo i parametri operativi minimi previsti dalla pianificazione e programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi nazionali e dei criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria.

4. Le modalità operative di svolgimento del servizio sono definite da apposito Disciplinare di Servizio, approvato con delibera di Giunta Comunale.

ART. 9 NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, con le specifiche operative definite da apposito Disciplinare di Servizio, che prevede la suddivisione del territorio comunale in zone e categorie di utenze di diversa modulazione ed erogazione del servizio, sulla base della sostenibilità ambientale, praticabilità economica e fattibilità tecnica dell'adozione di servizi domiciliari (raccolta porta-a-porta) o di prossimità (raccolta con contenitori stradali o raggruppati in isole ecologiche o CCR), sempre nel rispetto dei criteri di economia, efficacia ed efficienza del pubblico servizio.

2. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate in dotazione alle zone di residenza o di domicilio/ ubicazione dell'attività, secondo le modalità operative definite dal Disciplinare di Servizio, in quanto il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati costituisce attività complementare e residuale del servizio di raccolta differenziata.

3. L'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è quindi tassativo in tutto il territorio comunale, sia qualora la zona usufruisca di un servizio domiciliare (porta-a-porta), sia qualora la zona sia soggetta ad un servizio "di prossimità" (contenitori stradali o isole ecologiche). E' altresì vietato usufruire del servizio di prossimità per utenze non residenti o domiciliate/ ubicate nelle zone soggette a tale modalità di servizio, in quanto il dimensionamento dei contenitori e dei ritiri è programmato esclusivamente sulla base della popolazione servita, residente o fluttuante, ma non è invece consentito il trasferimento di rifiuti urbani da una zona di raccolta ad altra zona.

4. E' inoltre obbligatorio, in caso di mancata attivazione o disponibilità del servizio di ritiro "a chiamata" per la propria zona o categoria di utenza, avvalersi del Centro di Raccolta Comunale (CCR) per il conferimento dei rifiuti ingombranti (rifiuti in metallo, in plastica dura, in legno, ...), dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei rifiuti urbani pericolosi derivanti da cicli ordinari di uso/ consumo di prodotti di uso domestico (contenitori a pressione vuoti o contenenti residui di sostanze pericolose come latte di vernice, bombolette spray, e altri imballaggi di manutenzione domestica ordinaria, esclusi quindi solventi esausti, oli minerali, amianto, ...) e altri rifiuti indicati dal Disciplinare di Servizio, nonché degli scarti vegetali di piccole dimensioni (fino ad un massimo di trenta chilogrammi o trenta litri, ovvero di quanto trasportabile con un normale automezzo privato), in quanto potature e sfalci di giardinaggio domestico, per quantitativi superiori, devono essere conferiti direttamente al centro di compostaggio consortile di Sciacca – c.da S.Maria, dove peraltro è possibile ritirare gratuitamente e contestualmente, salvo impedimenti tecnici provvisori o esaurimento della disponibilità, una pari quantità in volume di ammendante compostato misto, prodotto dal riciclaggio della frazione umida differenziata.

5. Il Comune ed il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione periodica e costante ai cittadini della modalità del servizio adottata per ciascuna zona e categoria di utenza, attraverso qualsiasi mezzo d'informazione, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti o di altri soggetti istituzionali territorialmente competenti.

SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**ART. 10 RIDUZIONE**

1. Il Comune di Menfi incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte ed in particolare la realizzazione di un Centro per la riparazione ed il riuso conforme a quanto previsto nel Piano di intervento, da realizzarsi preferibilmente in prossimità del Centro di raccolta comunale.
2. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
3. L'Amministrazione comunale individua meccanismi di premialità o sconti² per promuovere i comportamenti virtuosi come, ad esempio, per la pratica del compostaggio domestico.

ART. 11 RIUTILIZZO

1. Il Comune di Menfi promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita.

ART. 12 RECUPERO e SMALTIMENTO

1. Il Comune di Menfi opera il monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini. L'Amministrazione, inoltre, individua e attua, attraverso specifici provvedimenti deliberativi, procedure e regolamenti volti a incentivare la raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia, anche ricorrendo all'erogazione di premi, incentivi o sgravi nei confronti delle utenze che dimostrino di contribuire assiduamente e in misura significativa alla separazione alla fonte delle frazioni valorizzabili per la reimmissione nei cicli di produzione e consumo.

ART. 13 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio del Comune di Menfi.
2. I servizi di raccolta per le diverse zone del territorio comunale sono stabiliti dal Disciplinare di Servizio, ed in generale e in questa prima fase di attivazione dell'ARO il servizio domiciliare per le utenze domestiche è sviluppato nel perimetro del centro urbano e nelle aree limitrofe, mentre all'esterno del centro urbano (fascia costiera e aree rurali) può essere garantito ad oggi solo un servizio stradale o di prossimità, per il rispetto dei criteri di economicità del servizio, con il ricorso integrativo a isole ecologiche di raggruppamento dei contenitori, o ad altre forme anche temporanee di raccolta domiciliare o stradale, nelle aree più densamente popolate, o in posizioni di connessione con la viabilità principale di aree rurali vaste.
3. L'Ufficio ARO, per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini, predispone idonea cartografia, la quale deve essere annualmente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi del territorio urbano.
4. L'articolazione del servizio complementare per le utenze non domestiche è stabilita sulla base delle risorse residue dal servizio minimo, da garantire per le utenze domestiche e non.

² La tipologia di premio e/o l'entità dello sconto saranno a discrezione dell'Amministrazione comunale.

ART. 14 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti e dell'Amministrazione Comunale di Menfi, in conformità al Piano di Intervento dell'ARO, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Servizio.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di intervento, questa modalità di raccolta dei rifiuti urbani verrà estesa a tutte le zone del territorio comunale nelle quali risulti economicamente praticabile e tecnicamente fattibile, in rapporto a significativi benefici di sostenibilità ambientale e a costi sopportabili del servizio, ovvero che garantiscano il rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
4. Nelle zone nelle quali non sia possibile garantire la raccolta domiciliare sistematica il Comune di Menfi opera una raccolta "stradale" o di "prossimità" mediante contenitori posizionati per strada, o in aree appositamente allestite di raggruppamento dei contenitori (definite isole ecologiche, da non confondersi coi centri di raccolta differenziata), ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
5. Le utenze ubicate nelle zone per le quali non è garantito un servizio continuativo di raccolta domiciliare possono usufruire di riduzioni del costo del servizio, articolate a seconda della distanza dai punti di raccolta e dalle rarefazioni delle frequenze di ritiro, eventualmente incrementate in relazione agli accessi documentati al CCR o alle isole ecologiche, da stabilire nell'apposito regolamento sulla tariffa dei rifiuti. In via generale, deve essere garantito l'accesso senza limitazioni di calendario di raccolta al CCR per quelle utenze per le quali il contenitore di prossimità risulti collocato ad una distanza superiore di metri 500 dall'utenza, calcolata dal punto di accesso alla viabilità pubblica, oppure per le quali i ritiri non abbiano la stessa frequenza delle altre utenze analoghe del territorio comunale, sempre nei limiti ragionevoli delle produzioni unitarie attese delle rispettive frazioni di rifiuto urbano.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite nel Disciplinare di Servizio, in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Piano di intervento per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità, efficacia ed efficienza.

ART. 15 CRITERI PER I CONFERIMENTI DELLE UTENZE

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammessa la collocazione della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti, unitamente a sfalci e potature con funzione di strutturante.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dall'Ufficio ARO. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Nel caso della raccolta "domiciliare porta a porta" i contenitori devono essere ricoverati all'interno delle pertinenze abitative. A tal fine, l'Amministrazione predispone apposite ordinanze nei confronti delle utenze.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Ufficio ARO.
5. Qualora i contenitori condominiali per la RD siano colmi è consentito l'uso dei contenitori condominiali circostanti per la RD e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.
6. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dall'Ufficio ARO stesso.
7. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 32 del presente regolamento.
8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani rifiuti provenienti da lavori edili, elettrici o idraulici. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 33.
10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
11. E' invece consentito l'utilizzo di apparecchiature di spremitura, essiccazione o pressatura domestica o condominiale/ aziendale dei rifiuti urbani, ai fini di ridurre il contenuto di umidità e/o il volume, a condizione che siano svolte nel rispetto dei criteri di salvaguardia dell'igiene pubblica e di tutela dell'ambiente, che rispettino le limitazioni della deroga a quanto previsto dal comma 15

dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (disidratazione e riduzione volumetrica) e delle relative norme tecniche di settore, e che non costituiscano in generale un trattamento di rifiuti sottoposto a specifica autorizzazione o dichiarazione di inizio attività, regolati dalle specifiche norme di settore.

12. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 19-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06¹, alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici (auto compostaggio) da cucina, sfalci e potature da giardino, così come alle utenze non domestiche per residui naturali non pericolosi da attività agricole e vivaistiche, è applicata una riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, da definire con apposito regolamento della tariffa sui rifiuti. Il disciplinare per l'autocompostaggio è riportato all'allegato A del presente Regolamento.

13. In attesa dei criteri operativi e delle procedure semplificate di autorizzazione per il compostaggio di comunità, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, secondo le previsioni del comma 1-octies dell'art. 180 del D.Lgs. 152/06², si continuano ad applicare le procedure autorizzative di competenza regionale e provinciale (art. 208 e art. 214 del D.Lgs. 152/06). Si precisa pertanto che fino all'emanazione di tali norme attuative sul compostaggio di comunità la pianificazione e abilitazione di tali strutture di compostaggio di comunità non rientrano nelle competenze del Comune, né come gestore dell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO), né come autorità competente.

14. Ai sensi dell'art. 219-bis del D.Lgs. 152/06³, i gestori di alberghi, residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo che attivano su base volontaria per gli imballaggi contenenti acqua minerale, birra o altre bevande, secondo i regolamenti di competenza nazionale in corso di emanazione, il sistema di vuoto a rendere su cauzione, con versamento al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno e con diritto di restituzione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato, usufruiscono di vantaggi e di priorità di servizio di raccolta differenziata degli imballaggi, secondo apposite misure da definire nell'ambito del Disciplinare di Servizio.

15. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 180-bis del D.Lgs. 152/06⁴, il Comune può individuare appositi spazi, adiacenti e contigui all'attuale Centro di Raccolta Comunale o ad esso funzionalmente collegati, dedicati allo scambio di beni usati, ovvero per l'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, finalizzati allo scambio tra privati. Analogamente, presso gli stessi CCR possono essere individuate aree adibite al raggruppamento di rifiuti e beni riutilizzabili, nel quadro di intercettazione e schemi di filiera di operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali.

16. Al fine di promuovere la prevenzione dell'abbandono di rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette e sigari) e di rifiuti di piccolissime dimensioni (involucri pacchetti di sigarette, gomme da masticare, scontrini e altri rifiuti "da tasca"), a seguito degli specifici divieti previsti dagli art. 232-bis e 232-ter del D.Lgs. 152/06⁵, il Comune intensifica l'installazione in strade, spiagge e luoghi ad alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per tali rifiuti, con la collaborazione dei produttori. I gestori di locali pubblici sono altresì onerati di installare appositi raccoglitori di tali rifiuti all'esterno dei locali, nell'ottica di collaborazione con il servizio pubblico e per ridurre i costi di spazzamento.

¹ Introdotto da art. 27 L. n. 221/15, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy"

² Introdotto da art. 38 L. n. 221/15, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy"

³ Introdotto da art. 39 L. n. 221/15, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy"

⁴ Introdotto da art. 66 L. n. 221/15, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy"

⁵ Introdotto da art. 40 L. n. 221/15, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy"

SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA**ART. 16 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE**

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
2. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.
3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione regionale e provinciale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.
6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Disciplinare di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.
7. E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti o per l'installazione di punti di aggancio dei sacchetti o mastelli delle singole unità abitative, tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 17 AMBITO DISCIPLINATO

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere rispetto ai contenitori condominiali.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di intervento sono stati previsti sistemi di raccolta che favoriscono la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastica e lattine, alle frazioni organiche.

5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

6. L'Ufficio ARO, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

7. Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata, stabilendo la massimizzazione della modalità di raccolta "porta a porta" e l'estensione generalizzata su tutto il territorio di sistemi di raccolta per le seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro, pile, farmaci, ingombranti, RAEE, indumenti dismessi e accessori di abbigliamento.

UtENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche usufruiscono dei servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO
CARTA e CARTONE (e poliaccoppiati cellulosici)
VETRO
IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE ⁶
PILE (presso rivenditori)
FARMACI (presso farmacie)
INGOMBRANTI (a chiamata, se attivo)
R.U. RESIDUO

Servizio presso il Centro Comunale di Raccolta : Legno – Tessili - Metalli – Frigoriferi e altri RAEE (ex beni durevoli) – Ingombranti in plastica dura – batterie d'auto o similari – Verde (con limitazioni) - altri rifiuti per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

UtENZE non DOMESTICHE: le attività commerciali e i pubblici esercizi selezionati, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA
CARTONE
ORGANICO
R.U. RESIDUO
PLASTICA e LATTINE
VETRO

Servizio di ritiro presso i Centri Comunali di Raccolta, delle seguenti categorie di rifiuti assimilati agli urbani, con le limitazioni o condizioni per il trasporto stabilite dall'Albo Nazionali Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06: RAEE (ex beni durevoli) non professionali – altri rifiuti assimilati per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio.

⁶ In accordo con le recenti circolari del Corepla possono essere conferiti anche piatti e bicchieri purché adeguatamente sciacquati e privi di residui di bevande e cibo.

- Uffici: Gli uffici presenti sul territorio sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto, come specificato nel Disciplinare di Servizio:

CARTA e CARTONE
PLASTICA E LATTINE
VETRO
R.U. RESIDUO

Servizio presso i Centri Comunali di Raccolta: (previa autorizzazione comunale)

Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – RAEE - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone).

- Attività artigianali e industriali:

Le attività artigianali e industriali presenti sul territorio possono essere servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA
CARTONE
VETRO
PLASTICA e LATTINE
ORGANICO
METALLI
LEGNO
R.U. RESIDUO

Servizio presso i Centri Comunali di Raccolta: (previa autorizzazione comunale) Legno – Metalli – Frigoriferi – Ingombranti – RAEE - Oli minerali esausti – batterie al piombo - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – Vetro).

8. L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

ART. 18 I CONTENITORI

1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, essere sottoposti all'avallo dell'Amministrazione Comunale.

2. I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dall'Ufficio ARO e accettati dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Disciplinare di Servizio e, comunque, mantenuti puliti, così da non creare inconvenienti igienici.

3. Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori in comodato d'uso gratuito all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono all'Ufficio ARO dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso gratuito al condominio o alla singola proprietà.

4. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Ufficio ARO sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

5. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare l'Ufficio ARO e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché previa autorizzazione dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

6. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dall'Ufficio ARO in accordo con il Comando di Polizia Locale e l'ufficio tecnico del Comune. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

7. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

8. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

9. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta all'Ufficio ARO, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

10. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o scarsamente agevole il servizio di raccolta.

11. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito l'Ufficio ARO da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

12. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare l'Ufficio ARO con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

13. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 19 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Ufficio ARO, nel rispetto dei criteri di cui all'art.18 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Disciplinare di Servizio.
2. L'Ufficio ARO provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Servizio.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 20 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

ART. 21 STAZIONAMENTO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto.
2. Lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 22 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Il Centro di raccolta, così come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 "*Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.*" e s.m.i. che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta. Presso tali Centri possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze del mondo imprenditoriale. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da parte delle utenze non domestiche potrà essere condizionato alla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'amministrazione comunale e/o il gestore del centro, al pagamento di una tariffa di conferimento e/o alla eventuale compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti.

2. Il Centro di raccolta sarà gestito in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto 13 maggio 2009 e s.m.i. e il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406. L'allegato I al decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree che rendano agevole il conferimento da parte delle utenze, massimizzandone al tempo stesso la resa di intercettazione.

3. Il centro di raccolta è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto degli orari e del regolamento dei centri predisposti dal Gestore di concerto con l'Amministrazione Comunale.

4. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati nell'autorizzazione alla gestione rilasciata dal Comune (attualmente costituita dal certificato di agibilità).

5. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare "a chiamata", secondo specifiche modalità e condizioni.

6. Gli orari di apertura e i servizi dei centri di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

7. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

8. Il prelievo dei materiali stoccati nelle specifiche aree e/o contenitori viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore dei Centri di raccolta comunale o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.

9. E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore del Centro, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

10. Il soggetto gestore del Centro di raccolta deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e le destinazioni finali degli stessi. Annualmente il soggetto titolare della gestione dei Centri di raccolta, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter individuare eventuali interventi migliorativi.

11. I Centri comunali di raccolta deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. I materiali conferibili sono:

- quelli riutilizzabili,
- quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale,
- quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indica l'obbligo di destinazione.

12. Presso il centro di raccolta dovranno inoltre essere attivati procedure e sistemi che consentano l'identificazione delle utenze e la registrazione informatizzata dei conferimenti, peraltro funzionale all'implementazione di misure incentivanti e regole premianti nei confronti delle utenze più meritevoli impegnate nel conferimento delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani.

13. Il Centro Comunale di Raccolta (o i Centri Comunali di Raccolta), in considerazione dei materiali conferiti ma riutilizzabili, organizza periodicamente una giornata in cui i cittadini interessati avranno la possibilità di accedere ed acquisire quei beni disponibili che intenderanno riutilizzare esclusivamente per i bisogni personali e familiari. L'acquisizione dei beni riutilizzabili sarà appositamente regolamentata dal gestore del centro di raccolta di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 23 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene preferibilmente con raccolte domiciliari, oltre che presso il Centro Comunale di Raccolta.

2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dall'Ufficio ARO e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.

3. Prima dell'avvio del servizio domiciliare e nelle zone non servite dal servizio "porta-a porta" potrà essere attuata la raccolta differenziata di prossimità della carta viene attuata con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi individuati dall'Ufficio ARO in accordo con l'amministrazione comunale. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.

4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Servizio. L'Ufficio ARO è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

5. Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare":

- per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti schiacciati e possibilmente impilati e/o legati. L'Ufficio ARO individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Servizio;
- per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati idonei contenitori condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. La raccolta differenziata del vetro avviene preferibilmente con sistemi di raccolta "domiciliare" mediante mastelli e/o bidoni carrellabili in orari e modalità predefiniti o, prima dell'avvio del servizio domiciliare e nelle zone non servite dal servizio "porta-a porta", attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale. In tali contenitori è possibile conferire solo gli imballaggi di vetro.

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori.

3. Devono essere previsti almeno un lavaggio annuo e relativa disinfezione dei contenitori.
4. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dall'Ufficio ARO e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.
5. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata nei casi previsti dal Disciplinare di Servizio.
6. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti stradali per il vetro destinati alla sola utenza domestica e negli eventuali cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori dedicati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
7. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DI PLASTICA E LATTINE

1. La raccolta differenziata multimateriale degli imballaggi in plastica e di quelli in acciaio e alluminio, purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti, oltre che presso i Centri Comunali di Raccolta o, prima dell'avvio del servizio domiciliare, con contenitori stradali di prossimità.
2. I rifiuti urbani recuperabili in plastica diversi dagli imballaggi, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, potranno essere conferiti al servizio pubblico presso il centro di raccolta comunale ovvero attraverso circuiti dedicati di ritiro organizzati dal gestore.
3. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dall'Ufficio ARO e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.
4. Lo svuotamento dei contenitori di raccolta deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento.
5. Devono essere previsti lavaggi periodici e relativa disinfezione dei cassonetti stradali o di prossimità.
6. Per quanto riguarda le zone in cui viene operata la raccolta con contenitori stradali, tali contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.
7. In tali zone può essere effettuato anche il posizionamento di contenitori per la raccolta degli imballaggi in plastica e delle lattine in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica e lattine (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).

8. Potranno inoltre essere avviate, parallelamente alle raccolte domiciliari e stradali, altre raccolte delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.
9. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.
10. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica nonché le lattine vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
11. Poiché gli imballaggi in plastica e le lattine oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, preventivamente alle periodiche operazioni di taglio dell'erba e della vegetazione spontanea infestante, provvedere ad una adeguata pulizia delle aiuole e prati degli spazi pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.
2. La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche o private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
- mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. Centro Comunale di Raccolta) a titolo gratuito, per le utenze domestiche e non limitatamente ai quantitativi di ordinaria manutenzione domestica, trasportabili in normale automezzo privato in modo occasionale e saltuario, che non eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri (volume apparente);
 - ritiro su calendario di raccolta a titolo oneroso per l'utente, qualora sia attivo tale servizio;
3. È inoltre prevista la consegna gratuita di sfalci e potature da manutenzione straordinaria (pulizia stagionale) di orti e giardini al centro di compostaggio consortile di Sciacca, con apposito automezzo dotato di iscrizione semplificata all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per quantitativi superiori a quelli stabiliti dal precedente punto.
4. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche non compostabili, inerti, ecc.
5. La frazione verde e le ramaglie non possono essere bruciate, ad eccezione delle modalità di "abbruciamento" previste per sfalci e potature dalla normativa nazionale, con le eventuali limitazioni di carattere regionale e di regolamentazione comunale (periodi di secco, presidi, ecc.).
6. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; le componenti legnose della frazione verde (potature, tronchi, ramaglie), possono essere sottoposte a triturazione presso i Centri Comunali di Raccolta e destinate anche ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).
7. La separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e residui dei pasti) e del verde (residui di manutenzione di parchi e giardini) consente la rarefazione delle frequenze onerose di raccolta per il verde ed economie di raccolta per l'umido, con mezzi a vasca adeguati all'elevato peso specifico, ed è attuata sulla base delle disposizioni regionali.

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto dei rifiuti.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione umida derivante da utenze domestiche;
 - frazione umida derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione umida derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione umida derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione umida proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti da sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) sottoposti alle norme del Regolamento 1069/2009/CE del 21 ottobre 2009.
4. La raccolta differenziata dell'umido avviene con sistemi di raccolta "domiciliari" in orari e modalità predefiniti o con contenitori stradali di prossimità.
5. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dall'Ufficio ARO e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.
6. Prima dell'avvio del servizio domiciliare e nelle zone non servite dal servizio "porta-a porta" potrà essere attuata la raccolta "di prossimità" da utenze domestiche è effettuata con contenitori stradali in prossimità delle utenze. La raccolta "domiciliare" è effettuata, con l'utilizzo di contenitori condominiali o l'assegnazione di contenitori specifici (mastelli antirandagismo) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.
7. Deve essere previsto un lavaggio periodico e relativa disinfezione dei contenitori relativi alla raccolta "stradale". I contenitori primari per la raccolta differenziata dell'umido presso le utenze non domestiche che vengono sottoposte alle norme HACCP devono essere dotati di pedaliera per azionare automaticamente l'apertura del coperchio, con il successivo travaso nel contenitore fornito dal servizio pubblico all'interno di sacchetti in materiale compostabile previsto dalla norma.
8. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti biodegradabili e compostabili, deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
9. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è indicativamente trisettimanale, a cadenza fissa. La frequenza di raccolta presso le utenze non domestiche può essere eventualmente incrementata su richiesta dell'utenza se emergono ragioni oggettive che ne rendono necessario l'aumento ed il Comune potrà richiedere a tali utenze il pagamento dei costi suppletivi derivanti da tale aumento delle frequenze standard di raccolta.
10. Per la raccolta della frazione umida da utenze specifiche, l'Ufficio ARO definisce appropriati criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
11. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dall'Ufficio ARO e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

12. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (D.Lgs. 75/10 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.

13. In ogni caso, per le utenze interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori. Per tale modalità di auto compostaggio si rimanda alle linee guida dell'allegato 2 al presente Regolamento.

ART. 28 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

1. In conformità a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

devono essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'Ufficio ARO.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita o in prossimità dello stesso, un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere raccolti in appositi contenitori, posizionati presso farmacie, ambulatori e strutture sanitarie.

2. In particolare le farmacie dovranno essere dotate di apposito contenitore e in cui conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e sostanze liquide.

ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PRODOTTI SANITARI ASSORBENTI

1. I Prodotti Sanitari Assorbenti, costituiti da pannolini, pannoloni e altri materiali assorbenti, possono essere raccolti dall'Ufficio ARO con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello della raccolta indifferenziata residuale, in quanto possono provocare molestie olfattive e disagi per le utenze servite da raccolta domiciliare "porta-a-porta" del residuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, flessibili (sacchetti), con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; è tassativamente vietato inserire in tale circuito di raccolta altre tipologie di rifiuti, sia differenziabili che residuali.

3. Per quanto concerne pannolini e pannoloni in materiale biodegradabile e compostabile, è consentito il loro conferimento nel circuito della raccolta dell'umido, previa eventuale separazione delle parti in plastica o in altri materiali non compostabili.

ART. 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Possono essere attivati dal gestore, di comune accordo con l'Amministrazione comunale, servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati con simboli di pericolo od altri rifiuti particolari.

2. Oltre ai conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta (o i Centri Comunali di Raccolta), possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'Ufficio ARO per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

4. I materiali raccolti sono avviati presso il Centro Comunale di Raccolta o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero, con priorità per gli stabilimenti di recupero o stoccaggio autorizzati ubicati nel territorio del Comune di Menfi o, in subordine, nell'ambito ottimale territoriale di appartenenza, dovendo essere perseguito l'obiettivo di massima riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività logistiche.

5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

ART. 32 RIFIUTI INGOMBRANTI e da APPARECCHIATURE ELETTRICHE ed ELETTRONICHE

1. I rifiuti ingombranti e i RAEE, così come definiti all'articolo 4, di norma possono essere:
- conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro Comunale di Raccolta separati nelle diverse frazioni merceologiche;
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dall'Ufficio ARO;

- raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dall'Ufficio ARO, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65.

2. I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 8 marzo 2010 n. 65: ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del CCR ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ART. 33 RIFIUTI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di recupero/riciclaggio autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso il Centro Comunale di Raccolta.

ART. 34 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione dell'Ufficio ARO, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 35 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, per eventuali manifestazioni, devono dare comunicazione all'Ufficio ARO delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.
2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve prevedere forme di conferimento differenziato almeno per l'umido, la carta, il vetro, gli imballaggi in plastica e le lattine ed in caso di concessione di sussidi e contributi da parte dell'amministrazione comunale deve essere garantito il conferimento differenziato e l'utilizzo di stoviglie a perdere compostabili o di stoviglie infrangibili riutilizzabili.

ART. 36 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. L'Ufficio ARO provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di accertare la regolarità delle operazioni di pesatura dei rifiuti.
4. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti, suddivisi per tipologia, sono conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione dell'Amministrazione e degli Enti che ne facciano richiesta.

ART. 37 TIPOLOGIA RACCOLTA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI

1. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto con le seguenti modalità:
 - Utenze domestiche: raccolta "domiciliare" o "stradale" nei casi previsti nel Disciplinare di Servizio, ovvero nelle zone non servite dal servizio "porta-a porta".
 - Utenze non domestiche - (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi): Raccolta "domiciliare" o, prima dell'avvio del servizio domiciliare e nelle zone non servite dal servizio "porta-a porta", con raccolta "di prossimità".
2. I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere di norma posizionati all'interno delle relative pertinenze condominiale. Per consentirne lo svuotamento i contenitori devono essere esposti di fronte al relativo condominio negli orari stabiliti dall'Ufficio ARO e, dopo lo svuotamento, vanno collocati nuovamente all'interno del relativo condominio.
3. Al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che saranno assegnati alle unità abitative si dovrà procedere ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato per ogni singolo utente.
4. Il risultato sarà utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.

ART. 38 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito a cura del cittadino, il quale dovrà detenere tale rifiuto con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento finale.
3. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dall'Ufficio ARO (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati. Si rammenta il divieto di utilizzare sacchetti neri o di altri colori che non rendono ispezionabile dall'esterno il contenuto generico del rifiuto conferito, che per motivi di riservatezza può essere comunque esposto all'interno degli stessi mastelli a chiusura forniti per la raccolta della frazione umida.
4. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
5. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.
6. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
7. E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
8. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dall'Ufficio ARO.
9. Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - beni durevoli art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e D.M. 65/2010;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
10. Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti ordinari, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati:
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità;
 - i rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, farmaci, RAEE di piccole dimensioni) e ingombranti devono invece essere tassativamente conferiti al Centro Comunale di Raccolta.

SEZIONE 4 – RACCOLTA STRADALE O DI PROSSIMITA'**ART. 39 Uso dei contenitori stradali o di prossimità**

1. Esclusivamente fino all'avvio del servizio domiciliare e nelle zone non servite dal servizio "porta a porta" il servizio di raccolta rifiuti potrà essere ancora organizzato mediante l'uso dei contenitori stradali (cassonetti, campane, o altro) operando però al fine di limitare al massimo:

- la possibilità di conferimenti impropri;
- problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
- il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.

ART. 40 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione di siti, adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, è disposta dal responsabile dell'Ufficio ARO di concerto con la Polizia Locale.

2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto oltre che delle esigenze di arredo urbano e d'impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di Viabilità ordinaria e di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

3. Per agevolare i compiti di controllo e sorveglianza da parte dell'Ufficio ARO, possono essere predisposte isole ecologiche costituite da aree recintate e dotate di opportuna pavimentazione impermeabile, dove sono raggruppati più contenitori stradali o di prossimità, anche con l'eventuale presenza di operatore di controllo (con apertura e chiusura dell'isola secondo orari e modalità stabilite dal Disciplinare di Servizio) e sistema di videosorveglianza.

ART. 41 Tipologia e caratteristiche dei contenitori

1. Spetta al Comune stabilire il numero, la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa della zona interessata e ad eventuali altre forme di raccolta in atto.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire. Il colore distintivo potrà essere applicativo anche solo al coperchio ed agli adesivi identificativi.

3. Qualora sorgessero impedimenti all'attuazione di quanto prescritto al comma precedente, si provvederà ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

4. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti;
- avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa antiruggine e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;

- essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;
- ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante.

5. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune ne facciano richiesta per motivi di salute pubblica e ambiente.

ART. 42 Modalità di conferimento nei contenitori stradali

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato.

2. Il conferimento nei contenitori stradali a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:

a) è vietato introdurre nei contenitori:

- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
- materiali liquidi o contenitori con materiali liquidi;
- materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
- materiali voluminosi;

b) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

SEZIONE 5 - ALTRI SERVIZI ACCESSORI**ART. 43 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI**

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio dei monumenti, dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle;
- diserbo stradale;
- pulizia caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- raccolta siringhe abbandonate, o altri rifiuti a rischio igienico-sanitario in aree pubbliche;
- raccolta frazione verde e foglie;
- raccolta deiezioni animali;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta.

ART. 44 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI ACCESSORI

1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di Disciplinare di Servizio:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;

- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
4. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.
5. L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.
6. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini porta rifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 45 SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione, in modo tale da evitare disservizi e/o problemi alla circolazione stradale.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con il soggetto gestore del servizio.
3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
6. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
7. Il soggetto gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro pre-notturni o notturni.

ART. 46 LAVAGGIO STRADE

1. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

ART. 47 DISERBO STRADALE

1. In aggiunta al servizio di spazzamento la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
2. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

ART. 48 CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato:
 - a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
 - c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dall'Ufficio ARO previo accordo con il Comune.
4. Il Comune indica la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati, affinché l'Ufficio ARO provveda alla programmazione del servizio.
5. Il soggetto gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale, potrà dotare i cestini stradali di coperchio emisferico o di altro sistema e forme che consentono l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti o sacchi di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

ART. 49 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati di qualsiasi natura e genere sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.
3. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque superficiali e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. La rimozione degli stessi può essere effettuata dal soggetto gestore del servizio come prestazione occasionale.
4. In riferimento ai divieti di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigaretta e sigaro) e di piccolissime dimensioni (scontrini, gomme da masticare, fazzoletti di carta, ecc.), il Comune provvede ad installare, coi proventi diretti delle sanzioni per violazioni a tale divieti specifici, previsti dall'art. 263 co. 2-bis del D.Lgs. 152/06, ulteriori raccoglitori in strade, spiagge e luoghi ad alta aggregazione sociale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni anche in assenza di tali presidi.

ART. 50 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
3. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio ARO, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
5. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Locale incaricata della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.
6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.
7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune all'Ufficio ARO.
8. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
9. In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti all'Ufficio ARO, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
10. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Ufficio ARO, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
11. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico-finanziario.
13. I mercati e negozi ortofrutticoli sono obbligati ad effettuare la raccolta differenziata degli scarti alimentari e dei residui invenduti o deperiti (non più commerciabili), separando tutti gli imballaggi diversi da carta non trattata o plastificata, ed utilizzando sacchi in materiale biodegradabile e compostabile, secondo la norma prevista per i rifiuti organici. Tali produttori possono prevenire la formazione di rifiuti assimilati agli urbani anche procedendo a forme di autocompostaggio come utenze non domestiche della filiera agricola, o con la predisposizione di impianti semplificati di compostaggio, previsti dal nuova comma 7-bis dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06.

ART. 51 RECUPERO e SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti di fiori inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

7. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
- altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

8. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

9. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

10. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

11. Ai fini della regolamentazione della raccolta differenziata e residuale all'interno dell'area cimiteriale, limitatamente a quei rifiuti che non richiedono apposite cautele di gestione previste dalla disciplina di settore, verrà predisposto apposito regolamento comunale dei rifiuti cimiteriali.

ART. 52 DEIEZIONI ANIMALI

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei cestini stradali.
2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino gli spazi pubblici e di pubblico accesso.
3. Il Sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

ART. 53 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici ritrovati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dall'Ufficio ARO, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

ART. 54 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti e dagli operatori circensi o di giostre e strutture similari, gli stessi si dovranno fare carico della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti, concordando le modalità con l'Amministrazione Comunale.

SEZIONE 6 – OBBLIGHI E DIVIETI**ART. 55 DIVIETI**

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.

2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.

4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.

5. Sono vietati:

- α) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - β) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - γ) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dall'Ufficio ARO;
 - δ) l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - ε) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - φ) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
 - γ) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - η) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - ι) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - φ) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - κ) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
 - λ) la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - μ) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - ν) l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - ο) l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
 - π) ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali
 - θ) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - ρ) il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
 - σ) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale, così come il ricorso a strutture della raccolta differenziata o indifferenziata residuale da parte di utenti residenti o domiciliati in altre zone rispetto a quella di ubicazione;
- tutte le modalità difformi di raccolta primaria da parte dell'utenza non previste dal presente regolamento, ed oggetto di specifiche sanzioni di violazione delle buone pratiche di raccolta e prevenzione della produzione di rifiuti urbani ed assimilati, previste dall'art. 65.

ART. 56 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
7. Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
8. Gli eventuali bidoni condominiali provvisti di serratura gravimetrica devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.
9. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 57 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 58 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area nelle originarie condizioni perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 59 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi, parcheggi e simili sono tenuti alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata o assegnata in concessione indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Nel caso in cui l'assegnazione riguardi una postazione di

vendita con somministrazione di bevande o alimenti al banco, il gestore è tenuto sia ad effettuare la raccolta dei rifiuti e la pulizia dell'area compresa in un raggio di 10 metri dal punto di ubicazione della postazione di vendita, sia a posizionare in prossimità della stessa un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti prodotti dai clienti, alla cui fornitura potrà anche, su richiesta dell'interessato, provvedere l'Ufficio ARO di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del corretto conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 60 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI E DELLE AREE PRIVATE ADIACENTI ALLE POSTAZIONI DI RACCOLTA STRADALI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni **di tutto il territorio comunale anche se** non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti, e diminuire il rischio di incendi.

2. Il Comune non risponde dell'eventuale trasferimento all'interno di proprietà private, prodotto dall'azione degli agenti atmosferici o dal trasporto ad opera di animali randagi, di rifiuti abbandonati sulla pavimentazione pubblica in prossimità di nodi stradali di raccolta di rifiuti urbani confinanti con dette aree. Resta fermo che il Comune, tramite l'Ufficio ARO, adotta tutti i più opportuni provvedimenti tecnici per ridurre al minimo la probabilità che si verificano simili eventi.

ART. 61 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

- scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
- scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
- scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
- accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
- sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere a proprie spese alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile

dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all' art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

7. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

8. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

9. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

10. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

11. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

12. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

13. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

SEZIONE 7. NORME FINALI**ART. 62 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**

1. L'Ufficio ARO, per il tramite del personale addetto e di eventuali collaboratori esterni, effettua il monitoraggio del servizio affinché lo stesso sia eseguito in conformità a quanto prescritto.
2. L'Ufficio ARO in particolare ha il compito di:
 - impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni operative e prescrizioni tecniche attuative;
 - controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza delle attività svolte dagli operatori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - vigilare sulla qualità del servizio svolto e accertarne la conformità alle buone pratiche di settore e alle migliori tecniche disponibili (a costi sopportabili).
3. L'ufficio ARO effettua il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, sulla base delle linee guida ministeriali⁷, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, comma 3-quater del D.Lgs. 152/06, secondo le scadenze operative stabilite dalle specifiche disposizioni regionali, nazionali e comunitarie.

ART. 63 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
2. L'Ufficio ARO può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 64 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

⁷ Vedere recente DM Ambiente 26 maggio 2016 "Linee Guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (G.U. 24 giugno 2016, n. 146)

ART. 65 SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. Le violazioni al presente Regolamento sotto elencate, con i relativi importi a fianco di ciascuna riportati, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500, ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7. bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi della L. 689/1981.

3. Le sanzioni sono applicate al condominio nel suo complesso in caso di utilizzo di bidoni condominiali. Nel caso in cui le utenze di uno specifico condominio abbiano deciso di rinunciare ai bidoni condominiali ed abbiano quindi installato una specifica griglia con punto di aggancio distinto per ogni utenza dei mastelli o sacchetti identificabile tramite targhetta identificativa o codice specifico, la sanzione per eventuali conferimenti non corretti non dovrà essere applicata alle utenze dello stesso condominio che conferiscono invece correttamente i propri rifiuti

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)	Pagamento in misura ridotta (euro)
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.	80-500	160
Utilizzo improprio dei contenitori presenti nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibiti alla raccolta rifiuti: -spostamento dagli appositi spazi delimitati; -affissione non autorizzata di manifesti e volantini; -verniciatura e scritte imbrattanti.	25-150	50
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: - conferimento, raccolta e trasporto rifiuti - spazzamento e pulizia delle strade e delle aree pubbliche o ad uso pubblico adibiti alla raccolta rifiuti.	50-300	100
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali.	50-300	100
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico o di uso pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali.	50-300	100
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata porta a porta, nei cassonetti e cestini porta rifiuti stradali o presenti nelle apposite aree delimitate pubbliche o di uso pubblico di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; -rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici -rifiuti di imballaggi secondari e terziari non assimilati.	80-500	160
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata porta a porta e della raccolta differenziata presso le aree pubbliche o di uso pubblico all'uopo predisposte.	50-300	100
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata porta a porta e della raccolta differenziata presso le aree pubbliche o di uso pubblico all'uopo predisposte, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni.	25-150	50
Conferimento nei sacchetti di plastica di colore nero dei rifiuti urbani sia indifferenziati che differenziati nella raccolta porta a porta.	25-150	50
Esposizione dei rifiuti urbani mediante corde e ganci penzolanti dai prospetti dei fabbricati (balconi, terrazze etc.).	50-300	100
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata porta a porta.	25-150	50

Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per il conferimento dei rifiuti urbani presso i cassonetti collocati in apposite aree pubbliche o di uso pubblico	25-150	50
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica.	25-150	50
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale.	50-300	100
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	25-150	50
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche.	25-150	50
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali.	25-150	50
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali; -esercizi stagionali svolti all'aperto; -manifestazioni; -spettacoli itineranti; -soste temporanee; -carico e scarico merci; -parcheggi; -cantieri.	50-300	100
Mancata pulizia e/o sgombero di rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate di proprietà privata ad esclusione di abbandoni di rifiuti oggetto di denuncia.	50-300	100

6. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 66 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogate le norme regolamentarie e i provvedimenti in contrasto con le disposizioni e previsioni del regolamento.

ART. 67 VARIAZIONI OPERATIVE

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali (es: cambiamento percorsi di ritiro, collocazione di cassonetti, ecc.) effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

2. Altre variazioni sempre non sostanziali ma influenti sulle modalità di erogazione del servizio all'utenza (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari), in relazione della loro diversa entità, saranno effettuate con aggiornamento del Disciplinare di Servizio, ed assentite attraverso delibera di giunta comunale.

3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di un rifiuto attualmente raccolta "stradale"), sebbene non direttamente influenti sulle disposizioni del presente Regolamento, dovranno essere definite da apposita revisione del Disciplinare del Servizio, assentita attraverso delibera di consiglio comunale.

ART. 68 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

I cittadini partecipano al controllo di qualità sulla gestione dei Rifiuti Urbani e al miglioramento dei servizi attraverso le seguenti modalità:

- segnalazioni di disservizi e proposte di miglioramento all'Assessore Comunale all'Ambiente (Cassette di raccolta presso il Palazzo Municipale, la Biblioteca Comunale e gli edifici scolastici);
- assemblee periodiche per rioni o per categorie o cittadine plenarie, indette su richiesta scritta motivata al Sindaco di almeno 100 cittadini residenti;
- proposte di modifiche regolamentari motivate, formulate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizione dello Statuto comunale.

ALLEGATO A - AUTOCOMPOSTAGGIO

**DISCIPLINARE PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO
o COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Indice

- Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi
- Art. 2 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti
- Art. 3 – Compostaggio domestico
- Art. 4 – Attività minime consigliate per ottimizzare il processo
- Art. 5 - Modalità di adesione al compostaggio domestico
- Art. 6 – Cessazione compostaggio
- Art. 7 – Albo Compostatori
- Art. 8 - Riduzione Tari
- Art. 9 - Ubicazione compostiere
- Art. 10 - Attività di controllo e monitoraggio
- Art. 11 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali
- Art. 12 –Modifiche al presente Disciplinare

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

Il presente disciplinare per l'autocompostaggio (o compostaggio domestico) ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l'obiettivo di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
- d) gli scarti di cibo;
- e) i trucioli di legno;
- f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- h) i fiori recisi;
- i) le foglie e gli sfalci d'erba di giardino;
- j) la lettiera di piccoli animali;
- k) le fibre naturali;
- l) quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Cos'è il Compostaggio

Il compostaggio è un processo di decomposizione naturale dei nostri scarti alimentari. Nel caso di compostaggio domestico, questo processo avviene all'interno di una compostiera, un contenitore appositamente realizzato per facilitare la decomposizione. La materia organica immessa nella compostiera col passare dei giorni, si degrada diminuendo di 6-7 volte il suo volume iniziale e trasformandosi in compost. Quando il compost è maturo, si raccoglie e può essere utilizzato per le sue proprietà di fertilizzante e ammendante per migliorare la struttura fisica del suolo.

Come si fa?

Collocando nella compostiera un misto tra i nostri scarti alimentari e i scarti del giardino come anzidetto. Il resto del lavoro viene svolto soprattutto dai micro organismi, batteri, insetti e lombrichi che trasformano tramite la loro digestione enzimatica quegli scarti in compost. In questo processo naturale, il ruolo dell'uomo è di mantenere in vita tutti gli organismi che abitano nella compostiera dandogli da mangiare e monitorando il livello di umidità e di ossigeno. I motivi per farlo non mancano. I vantaggi del compostaggio hanno effetti positivi su i tre livelli d'interesse:

Economico


- Valorizzare una risorsa invece di condannarla a diventare spazzatura;
- Ridurre i costi legati al trasporto della spazzatura;
- Ridurre i costi legati alla gestione dello smaltimento, l'attrezzatura di smaltimento e dell'usura delle strade;
- Ridurre il volume di rifiuti che confluiscono nelle discariche evitando di occupare terreni per costruirne di nuove;
- Investire energie e risorse economiche del comune, che non devono essere più spese per la gestione dei rifiuti, per altri fini;

Sociale

- Diventare un modello per le altre città nel campo della gestione sostenibile dei rifiuti.
- Benessere/vivibilità del cittadino nella sua città;
- Evitare di riempire i cassonetti per strada con materiale putrescibile, evitando il formarsi di cattivi odori, ed evitando l'avvicinarsi di animali indesiderati, scongiurando il rischio di patologie e riducendo il livello di sporcizia delle strade;
- Ridurre la congestione e l'usura del manto stradale togliendo dalle strade il 40% dei camion per la raccolta dell'immondizia.
- Rendere i cittadini coinvolti e parzialmente autonomi nella gestione dei rifiuti della loro città;
- Soddisfazione nel produrre il proprio fertilizzante, diminuendo il bisogno di comprare fertilizzanti chimici;

Ambientale

- Migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua;
- Ridurre l'inquinamento legato al trasporto e far diminuire la domanda di carburante, sacchetti, etc.;
- Ritornare alla terra tutti quegli elementi che la rendono fertile





Art. 2 – Metodi alternativi di compostaggio domestico consentiti

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera:



Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.

Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.



Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aereazione ed un facile rivoltamento.

Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.



Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalla utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

Art. 3 – Compostaggio domestico

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

1) L'utente è tenuto ad avviare a recupero in proprio, la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 1;

2) L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori di cui all'art. 7, **non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta", isole ecologiche, cassonetti) i rifiuti organici** destinati al compostaggio domestico di cui all'art 1.

3) Possono aderire al compostaggio domestico unicamente le "utenze domestiche", comprese quelle condominiali, che dispongono di **un'area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio, di almeno 10 metri quadrati per componente dei nuclei familiari che effettuano il compostaggio domestico; eventualmente se il suddetto terreno di proprietà dove conferire il compost non è sufficiente, potrà essere conteggiato altro terreno di proprietà del compostatore che sia di sua proprietà, e al servizio di unità abitativa ubicata nel territorio del comune;**

4) L'utente s'impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;

5) L'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore o del condominio nei casi di compostaggio condominiale;

6) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito l'ufficio Ambiente del Comune e/o Ufficio ARO. Questi ultimi provvederanno a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche.

7) Le compostiere devono essere **posizionate ad una distanza di almeno 2,50 metri dai confini di proprietà, che si estende a 10,00 metri nel caso del sistema a cumuli e buche, in quest'ultimo caso tale distanza deve essere verificata anche nei confronti di unità abitative in cui abita/no il/i detentore/i della compostiera se condominiali.** Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante, fermo restando che rimangono applicabili le norme del Codice Civile inerenti il divieto di immissioni moleste ai vicini.

8) Attività vietate:

- E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- E' vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia in eccesso rispetto alla capacità ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- E' vietata la combustione dei rifiuti compostati o da compostare;
- E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 4 – Attività minime consigliate per ottimizzare il processo

- Formare un letto di legname grosso o pietre per permettere la percolazione;
- Sminuzzare la dimensione degli scarti (per accelerare il processo di decomposizione, favorire l'aerazione e permettere una decomposizione uniforme);
- Equilibrare le materie secche e umide. Non scendere mai sotto al 50 % di materiale secco (carta assorbente, tovaglioli, foglie e rami secchi etc);
- Qualora il materiale diventasse troppo secco umidificarlo;
- La presenza di lombrichi velocizza il processo;
- La puzza o la presenza di insetti è segno di cattiva aerazione.

Art. 5 - Modalità di adesione al compostaggio domestico o collettivo

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda, secondo apposito modello da definire da parte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del disciplinare del servizio.

Le utenze residenti che autocertificano il possesso e l'utilizzo di un'idonea ed efficiente compostiera posizionata su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore a 10 mq, per abitante, della quale hanno l'effettiva disponibilità, vengono iscritte di diritto all'Albo dei Compostatori.

Le utenze che richiedono al Comune la compostiera in comodato gratuito saranno iscritte all'Albo dei Compostatori, se risultate idonee, a seguito della consegna della stessa che avverrà a conclusione della procedura descritta all'art. 9.

Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà (all'interno degli spazi condominiali), è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico.

Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo Compostatori, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il suddetto elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Art. 6 – Cessazione compostaggio

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio è tenuto a dare formale comunicazione, all'Ufficio ARO, all'Ufficio Ambiente e per conoscenza all'Ufficio tributi del Comune, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza presso cui si effettuava il compostaggio.

Art.7 - Albo Compostatori

Il Comune redige l'albo dei compostatori sia cartaceo che elettronico contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico e collettivo, che sono risultate idonee e hanno l'effettiva disponibilità della compostiera, oltre che soddisfare quanto specificato all'art. 4 e 5 del presente disciplinare.

Art. 8 – Riduzione TARI

Le utenze iscritte all'albo dei compostatori avranno diritto, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla riduzione quantificata nel regolamento della TARI o simile, relativa all'utenza presso la quale è presente e utilizzata la compostiera. La riduzione sarà autonoma ed indipendente da altre forme di sgravio e, pertanto, potrà concorrere con altre riduzioni.

Tale riduzione è cumulabile con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso gli Ecopunti comunali fino alla quota massima prevista nel regolamento TARI o similare, relativa all'utenza presso cui è presente e utilizzata la compostiera.

Tale riduzione dovrà essere rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dall'organo competente dell'Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria nel versamento della TARI o similare per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento. L'uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 3 e 4 comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità ed il ritiro della compostiera (se fornita del Comune).

Art. 9 - Ubicazione delle compostiere

Il luogo dove dovrà essere posizionata la compostiera potrà essere anche non coincidente con il domicilio, nel qual caso dovrà esserne dimostrata la disponibilità (proprietà, affitto, usufrutto, ecc.) dell'area presso la quale posizionare la compostiera e su cui utilizzare il compost ottenuto.

Art. 10 - Attività di controllo e monitoraggio

1) Le trasgressioni alle norme del presente Disciplinare sono accertate in via prioritaria dal Corpo di Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e s.m.i..

2) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente disciplinare applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal regolamento comunale.

3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Disciplinare.

Art. 11 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.

Art. 12 – Modifiche al presente disciplinare

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.